

DIMENSIONE ECCLESIALE DEI BENI TEMPORALI DESTINATI A FINI ECCLESIALI

Il codice del 1917 stabiliva che beni ecclesiastici erano quelli che appartenevano alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e a qualsiasi persona morale canonica (cf. c. 1497, §1). Il vigente codice dà anch'esso una definizione dei beni ecclesiastici, rimanendo sostanzialmente nella linea del codice precedente, ma con una sfumatura importante: stabilisce che sono tali quelli che appartengono alla Chiesa Universale, alla Santa Sede e alle persone giuridiche pubbliche (cf. c. 1257, §1). La novità sta, oltre che nella terminologia, che in luogo di «persone morali» adopera «persone giuridiche», nel fatto che le persone giuridiche vengono qualificate «pubbliche». Tale qualifica si imponeva in quanto le persone giuridiche canoniche, nella nuova legislazione, possono essere sia pubbliche che private. I beni di queste ultime non sono qualificati come «ecclesiastici». Ciò non ha mancato di destare una certa perplessità e di suscitare dubbi: di fatto anche le persone giuridiche private sono costituite persone giuridiche con un decreto della competente autorità ecclesiastica e perseguono fini ecclesiali. Si può aggiungere inoltre che nella Chiesa esistono anche associazioni non erette in persona giuridica, neppure privata, e che hanno dei beni temporali, con i quali perseguono anch'esse fini ecclesiali. Infine si può rilevare che esistono anche dei beni, secondo l'ordinamento canonico, che hanno

precisi fini ecclesiali, benché i titolari siano o possano essere persone fisiche. Queste costatazioni di fatto impongono al canonista problemi dottrinali notevoli sotto diversi profili. Noi intendiamo soffermarci in modo particolare sul rapporto che intercorre tra i fini ecclesiali dei beni e la loro dimensione ecclesiale. Passeremo in rassegna i beni dei diversi soggetti ecclesiali, con finalità ecclesiali, secondo la attuale legislazione della Chiesa; e al termine proporremo nostre riflessioni, osservazioni e conclusioni.

La scelta dell'articolazione del nostro studio vuole rispondere ad una precisa intenzione: evitare il facile scoglio di costruire prima una teoria o dottrina generale e poi forzare l'interpretazione dei testi legislativi, per adeguarli ad essa.

I. Premessa generale

Dalla legislazione codiciale emergono diverse categorie di beni, che, pur avendo una diversa regolamentazione, hanno il loro punto comune nel fatto che essi sono al servizio dei fini della Chiesa. Si dovranno anzitutto individuare tali diverse categorie, presentarne la diversa regolamentazione, e cercare di capire la diversa natura, da un punto di vista giuridico, benché tutte convengano nella stessa finalità della Chiesa.

Si tratta anzitutto dei beni *ecclesiastici*, secondo il c. 1257, §1; poi si deve pensare ai beni delle persone giuridiche *private*, che non vengono definiti ecclesiastici, ma che in quanto appartenenti a persone giuridiche canoniche non possono non essere al servizio dei fini della Chiesa (cf. c. 114); quindi si devono considerare i beni delle *associazioni private* dei fedeli, le quali, benché non siano erette in persona giuridica neppure privata, anzi benché non siano state neppure

lodate o raccomandate, possono però avere dei beni, il cui fine non può essere diverso da quello delle stesse associazioni, ossia una finalità ecclesiale (cf. cc. 215; 298-299; 310); infine si devono prendere in considerazione i beni delle persone fisiche, i quali hanno una chiara finalità ecclesiale, (come per esempio i beni dati per le *cause pie*, cf. cc. 1299-1310). Ma siccome queste diverse categorie di beni dipendono tutte dall'affermazione generale del diritto della Chiesa ai beni per raggiungere i propri fini, è necessario cominciare proprio da quest'ultimo punto.

II. Il diritto della Chiesa ai beni temporali

Sia il codice precedente che l'attuale iniziano la legislazione sui beni temporali della Chiesa da un'affermazione fondamentale: la Chiesa cattolica ha diritto ai beni temporali per raggiungere i propri fini¹. L'uno e l'altro codice specificano i fini che la Chiesa intende perseguire². Non è necessario entrare nelle novità introdotte nella vigente legislazione. Vogliamo

¹ Il c. 1495, §1 del Codice del 1917 suona: «Ecclesia catholica et Apostolica Sedes nativum ius habent libere et independenter a civili potestate acquirendi, retinendi et administrandi bona temporalia ad fines sibi proprios proseguendos».

Il c. 1254, §1 del Codice del 1983 proclama: «Ecclesia catholica bona temporalia iure nativo, independenter a civili potestate, acquirere, retinere, administrare et alienare valet ad fines sibi proprios proseguendos».

² Il c. 1496 del CIC 17 così li enumera: «quae ad cultum divinum, ad honestam clericorum aliorumve ministrorum sustentationem et ad reliquos fines sibi proprios sint necessaria».

Il c. 1254, §2 del CIC 83 li esemplifica come segue: «Fines vero proprii praecipue sunt: cultus divinus ordinandus, honesta cleri aliorumve ministrorum sustentatio procuranda, opera sacri apostolatus et caritatis, praesertim erga egenos, exercenda».

evidenziare invece qualche elemento fondamentale che è comune sia all'uno che all'altro codice: anzitutto va rilevato che il diritto ai beni viene qualificato come «*nativo*» e indipendente da qualsiasi autorità civile. Tale diritto pertanto deriva alla Chiesa dallo stesso Fondatore: è un diritto divino positivo. Tale diritto inoltre è intimamente collegato con *i fini propri* della Chiesa: la Chiesa ha diritto ai beni, perché ha dei fini propri, per il cui perseguimento sono necessari beni temporali. Siccome la Chiesa ha il dovere di raggiungere i fini, essa ha diritto, per volontà stessa del Fondatore, a tutti i mezzi necessari per il raggiungimento dei fini. Se i mezzi temporali sono necessari ai fini ecclesiali, la Chiesa ha diritto ad essi. Trattandosi di un diritto divino, il diritto ai beni è regolato dalla stessa autorità della Chiesa, sia per ciò che riguarda la capacità di acquistarli che per la loro amministrazione, sia attraverso il potere legislativo che giudiziario ed esecutivo. Se i beni sono in funzione dei fini della Chiesa, essi non possono non avere una *dimensione ecclesiale*; essi proprio perché sono al servizio dei fini ecclesiali partecipano in qualche modo alla stessa natura della Chiesa e sono, in qualche modo, soggetti alla sua competenza. Tale diritto «nativo» e indipendente da qualsiasi autorità civile, viene rivendicato solo per la Chiesa Cattolica³. La Chiesa cattolica di cui si parla non è altro che la Chiesa di Cristo, in

³ Il CIC del 17 aggiungeva anche «Apostolica Sedes». Giustamente la nuova legislazione omette tale specificazione, perché la Sedes Apostolica in quanto si identifica con l'ufficio primaziale non è altro che l'organo di rappresentanza della stessa Chiesa Cattolica, per la stessa volontà divina. Il diritto nativo della Chiesa Cattolica compete nel suo esercizio per diritto nativo alla Sede Apostolica: ma non sembra trattarsi di un altro diritto, numericamente diverso da quello della Chiesa Cattolica.

quanto questa «in hoc mundo ut societas constituta et ordinata, subsistit in Ecclesia catholica, a successore Petri et Episcopis in eius communionem gubernata» (c. 204, §2). Non si tratta dunque della Chiesa gerarchica soltanto, ma della Chiesa in quanto *communitas o congregatio fidelium* gerarchicamente organizzata, sotto la guida dei propri pastori, il noi dei cristiani⁴.

Questa Chiesa non può essere definita una persona giuridica, in quanto non esiste un ordinamento giuridico o una autorità che possano conferirle tale personalità. Essa ha una sua unità, una sua soggettività e personificazione per la sua stessa natura di Corpo di Cristo. Il c. 113, §1 afferma che essa e la Sede Apostolica, «*moralis personae rationem habent ex ipsa ordinatione divina*».

In base a questa affermazione iniziale del Libro V si deve dire che i beni al servizio dei fini della Chiesa di Cristo hanno una profonda dimensione ecclesiale ed anche una intrinseca sacralità, in quanto essendo al servizio dei fini della Chiesa di Cristo, che è per natura sua una realtà spirituale e soprannaturale, ne partecipano anche della spiritualità.

Ma come la Chiesa Cattolica esercita tale diritto nativo? Storicamente il problema per tanti secoli non si è posto, e quando si è posto ha avuto anche diverse risposte. Si sa che nei primi secoli i beni sono stati individuati piuttosto per i loro fini che per la soggettività⁵. I fini spirituali della Chiesa erano suffi-

⁴ Cf. Y. CONGAR, *L'application à l'église comme telle des exigences évangéliques concernant la pauvreté. Les conditions et les motifs*, in *Eglise et pauvreté* (Coll. «Unam Sanctam», n. 57), Paris 1965, 135-155.

⁵ Cf. Y. CONGAR, *Une réalité traditionnelle: l'Eglise recours des faibles et des pauvres*, in *Eglise e pauvreté* (Coll. «Unam Sanc-

cienti ad indicare che si trattava di beni della Chiesa, affidati, come una massa unitaria, all'amministrazione dei suoi pastori. Solo col tempo si sono moltiplicate le diverse masse di beni, in base alle diverse finalità, e solo recentemente si sono individuati chiaramente i soggetti di dominio.

Così il diritto nativo della Chiesa ai beni temporali viene partecipato a diversi soggetti, secondo il dettato dello stesso ordinamento canonico, che con il c. 1255 precisa i soggetti che nella Chiesa possono acquistare, possedere, amministrare e alienare i beni temporali: «Ecclesia universa atque Apostolica Sedes, Ecclesiae particulares necnon alia quaevis persona iuridica, sive publica sive privata, subiecta sunt capacia bona temporalia acquirendi, retinendi, administrandi et alienandi ad normam iuris». Tale capacità deriva dallo stesso diritto divino per la «Ecclesia Universa» e la «Apostolica Sede», e per diritto della Chiesa alle persone giuridiche, sia pubbliche che private, in quanto la soggettività giuridica deriva loro dallo stesso ordinamento giuridico⁶. Il codice vigente

tam», n. 57), Paris 1965, 259-266. Va in particolare rilevato che fin dall'inizio si è affermato che i beni non appartengono agli uomini di Chiesa. Il loro possessore è trascendente e ha una qualità mistica. I beni sono stati dati a Dio e a Cristo o ai Santi; rimangono loro proprietà. Si dice tuttavia che essi appartengono alla comunità dei cristiani, all'Ecclesia, al corpo dei cristiani per escludere i prelati in quanto persone private; più spesso si è detto che i beni sono dei poveri. I chierici ne sono solo amministratori.

⁶ Di fatto, se è vero che il diritto ad esistere come associazioni di fedeli nasce dalla stessa dignità battesimale (cf. c. 215), sembra indubbio che non esiste un diritto ad essere persona giuridica, come soggetto di diritti e doveri, e quindi come soggetto capace di possedere anche i beni temporali. Tale personificazione si ottiene solo in forza dell'ordinamento canonico. La capacità pertanto di acquistare i beni e amministrarli da parte delle

inoltre, confermando la legislazione del Codice precedente, stabilisce con chiarezza che «dominium bonorum, sub suprema auctoritate Romani Pontificis, ad eam pertinet iuridicam personam, quae eadem bona legitime acquisiverit». Tuttavia questo non deve far dimenticare che vi sono altri soggetti che possiedono dei beni, che sono al servizio dei fini ecclesiali e che quindi hanno una dimensione ecclesiale: forse, in qualche modo si può dire che tutti i beni che sono al servizio dei fini ecclesiali partecipano del diritto della Chiesa. Ma non tutti i beni destinati per i fini ecclesiali hanno la stessa rilevanza giuridica da parte dello stesso ordinamento canonico. Tale rilevanza, oltre che dai fini, dipende anche dai soggetti che ne sono titolari. Tra tali beni impegnati per i fini ecclesiali l'ordinamento giuridico ne individua alcuni, attribuendo ad essi una specifica qualifica di beni «ecclesiastici», ed altri che invece non vengono ulteriormente precisati e determinati. Tutti hanno un elemento in comune: la partecipazione ai fini della Chiesa e quindi, in un certo senso, al suo diritto ai beni.

III. I beni ecclesiastici

1. *Nel Codice del 1917 il c. 1497, §1 definiva beni ecclesiastici* quelli che appartengono alla Chiesa uni-

persone giuridiche in quanto persone giuridiche, sia pubbliche che private, trova il suo fondamento prossimo ed immediato nello stesso ordinamento giuridico che conferisce la personalità giuridica. Tuttavia la erezione canonica in persona giuridica è solo fondamento prossimo ed immediato, in quanto essa non è altro che una forma giuridica di riconoscere una realtà che deriva dallo stesso diritto naturale e comunque nella Chiesa dal battesimo. Di fatto anche le associazioni hanno dei beni e una qualche soggettività, anche se, mancando la personalità giuridica, ha altra natura giuridica. Ma la sostanza non sembra cambiare.

versale e alla Sede Apostolica oppure ad un'altra persona morale ecclesiastica: ossia erano definiti beni ecclesiastici quelli che avevano come soggetto di dominio, o come titolare una persona morale canonica. Divenivano beni ecclesiastici al momento del passaggio nel dominio di tale persona morale; e cessavano di essere ecclesiastici quando non erano più nel dominio della persona morale della Chiesa.

Non erano ritenuti beni *ecclesiastici* quelli appartenenti ad associazioni ecclesiastiche, che, benché approvate dall'autorità della Chiesa, non erano tuttavia erette in persona morale, benché la stessa autorità si riservasse una certa competenza, per i fini spirituali che le stesse associazioni perseguivano, sui loro beni.

La «*ecclesiasticità*» dei beni non è definita dai fini, ma dal soggetto di appartenenza e quindi di dominio. È chiaro che i beni ecclesiastici hanno fini ecclesiali; ma è da rilevare che non tutti i beni al servizio dei fini ecclesiali sono ritenuti ecclesiastici. La definizione di bene «*ecclesiastico*» ha un significato tecnico preciso; intende individuare dei beni appartenenti a determinati soggetti, attraverso i quali l'autorità ecclesiastica intende svolgere e attuare la sua missione per il bene comune e sui quali pertanto si riserva di svolgere una propria funzione di govern, di direzione, di controllo, per il particolare riferimento che tali soggetti hanno con l'autorità ecclesiastica. Questi beni sono «ecclesiastici» in un senso eminente e pieno, in quanto posseduti da soggetti che, essendo persone morali nella Chiesa, partecipano in modo particolare alle finalità istituzionalizzate della stessa Chiesa e quindi in qualche modo all'attività della stessa gerarchia ecclesiastica. Ma come l'attività della gerarchia non esaurisce le finalità della Chiesa, così neppure i beni ecclesiastici esauriscono la dimensione

ecclesiale di altri beni, che, pur non essendo ecclesiastici, sono tuttavia al servizio dei fini della stessa Chiesa.

2. *La definizione di bene ecclesiastico* rimane sostanzialmente anche nel *vigente codice*. L'introduzione della distinzione tra persona giuridica⁷ pubblica e privata⁸, se all'inizio è stata motivo di qualche difficoltà, è stata di fatto l'occasione di un nuovo e più profondo chiarimento. Tale distinzione è stata ritenuta necessaria, dal momento che il Codice riconosce ai fedeli (cf. c. 215) il diritto di fondare e dirigere associazioni per i fini di carità e di pietà, o per promuovere la vocazione cristiana nel mondo⁹. Ma

⁷ Il CIC dell'83 non usa più la qualifica «morale», ma preferisce quella di «giuridica». La qualifica «morale» viene riservata solo alla Chiesa cattolica e alla Santa Sede (cf. c. 113). La ragione sta nel fatto che la Chiesa Cattolica e la Sede Apostolica, in quanto Ufficio del Romano Pontefice (cf. c. 361) non hanno nessuna autorità superiore che possa conferire o riconoscere la personalità giuridica: esse pertanto «*moralis personae rationem habent ex ipsa ordinatione divina*» (c. 113, §1). Tutte le altre persone inferiori ricevono tale qualifica dall'ordinamento canonico, e sono pertanto chiamate «persone giuridiche» (cf. c. 113, §2).

⁸ Il c. 116, §1 stabilisce le caratteristiche della persona giuridica pubblica. Mancando una di esse, le persone giuridiche sono private.

⁹ «*Haec distinctio facienda est, cum in iure recognito de christifidelium associationibus expressius quam in iure codicis stabilitur integrum esse christifidelibus omnibus ut libere condant atque moderentur consociationes ad eos fines religionis vel pietatis prosequendos, quorum prosecutio non uni Ecclesiae auctoritati reservatur. Consociationes itaque distinguuntur publicae, ab ipsa auctoritate erectae, et consociationes privatae, quae antea et laicales vocabantur, ab ipsis personis privatis constitutae*» (*Communicationes* 6, 1974, 99).

che dire dei beni delle associazioni private dei fedeli, qualora esse siano erette in persona giuridica? Possono essere qualificati come beni *ecclesiastici*?

In un primo momento sembrava che la nozione di bene ecclesiastico potesse essere estesa anche ai beni delle persone giuridiche private¹⁰. Tuttavia la nozione di bene ecclesiastico estesa anche ai beni delle persone giuridiche private incontrava obiezioni e difficoltà¹¹. La commissione, rilevando che era stata introdotta la duplice categoria di persone giuridiche e che la caratteristica propria della persona giuridica privata è quella di non agire a nome della Chiesa, concludeva che non si potevano considerare ecclesiastici, in un senso rigoroso, i beni delle persone giuridiche private¹². Conseguentemente si credette opportuno non qualificare come ecclesiastici i beni delle persone giuridiche private, dal momento che tale nozione non si può applicare in modo univoco alla duplice categoria di persone, e quindi si potrebbe

¹⁰ Leggiamo infatti in *Communicationes* 5 (1973) 96: «Non obstante distinctione iam ab alio coetu introducta inter personas canonicas publicas et privatas, censuit Coetus noster bona patrimonialia omnia ad utramque personarum speciem pertinentia aequa ratione "ecclesiastica" habenda esse».

¹¹ Cf. V. DE PAOLIS, *Schema canonum libri V, De iure patrimoniali Ecclesiae*, in *Periodica* 68 (1979), in particolare le pp. 707-713.

¹² «Animadvertere enim iuvabit in titulo de personis iuridicis (Lib. II novi Codicis) duplicem categoriam personarum iuridicarum, publicarum scilicet et privatarum, introductam esse, et ideo diversum regimen ipsorum bonorum praevideri debet, cum proprium personae iuridicae privatae sit ut non nomine Ecclesiae agat, ideoque eius bona nec ecclesiastica illo strictu senso ac bona aliarum personarum iuridicarum publicarum dici possunt» (*Communicationes* 9, 1977, 270).

ingenerare confusione sulla appartenenza di tali beni alla Chiesa¹³.

3. Si arriva pertanto alla nozione di bene *ecclesiastico* data dal c. 1257, §1: «Tutti i beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche nella Chiesa sono beni ecclesiastici». Rimane sostanzialmente intatta la nozione data dal codice precedente¹⁴.

Attorno a tale scelta del codice si è sviluppato un dibattito; non è mancato chi l'ha criticata e chi ha introdotto una distinzione tra i diversi beni *ecclesiastici*¹⁵. Ma la nozione offerta dal codice e che è maturata dalla riflessione attenta del gruppo di studio che ha elaborato i canoni, sembra senz'altro da approvare. La ecclesiasticità dei beni è definita in relazione al soggetto, in quanto in esso e attraverso di esso opera la Chiesa in quanto tale, per perseguire i fini ecclesiali: per definire i beni ecclesiastici non basta fare riferimento ai fini spirituali della Chiesa, è necessario tenere presente anche il soggetto che persegue questi fini; possono definirsi beni ecclesiastici solo quei beni che appartengono alle persone giuridi-

¹³ «Ex hac ratione opportunum visum est evitare connotationem *ecclesiastica* cum agitur de bonis sive quia non univoce applicari possit ad personas iuridicas publicas et privatas, sive quia facilem generare posset confusionem omnia bona eodem modo Ecclesiae pertinere, sive denique quia sensibilitati hodiernae minus congrua est» (*ib.*).

¹⁴ Ulteriori riflessioni sono necessarie su tale nozione: ci riserviamo di farle quando dovremo esaminare più da vicino i canoni, e avremo modo di esaminare la definizione di bene ecclesiastico in un contesto più ampio.

¹⁵ Cf. F.R. AZNAR GIL, *La administracion de los bienes temporales de la Iglesia*, segunda edición revisada y ampliada, Salamanca 1993, 38-54.

che pubbliche della Chiesa, in quanto solo tali persone perseguono istituzionalmente, e quindi a nome della Chiesa, i fini ecclesiali. La parola «ecclesiastici» che qualifica i beni significa che sono beni della Chiesa, in quanto, anche se non hanno come soggetto la Chiesa in quanto tale, le persone giuridiche, che ne sono titolari, hanno il diritto ai beni in quanto sono persone costituite dalla autorità ecclesiastica e perseguono i fini stabiliti dalla stessa autorità e a nome della stessa Chiesa: il diritto ai beni per tali persone giuridiche pubbliche è una partecipazione del diritto nativo e proprio della Chiesa; in tale prospettiva i loro beni si possono dire propriamente «ecclesiastici», ossia della Chiesa. Le persone giuridiche pubbliche nel Libro V del CIC vengono addirittura sotto il nome di «Chiesa» (cf. c. 1258).

4. La nozione di bene ecclesiastico è legata alla personalità giuridica pubblica concessa dall'ordinamento canonico, in quanto tali persone giuridiche operano a nome della Chiesa; ossia in quanto attraverso di esse opera la Chiesa in quanto istituzione pubblica. Il fatto che a volte le persone giuridiche pubbliche della Chiesa debbano ottenere il riconoscimento giuridico da parte dell'autorità statale, in quanto l'ordinamento civile non riconosce le persone giuridiche canoniche, non cambia in nulla la natura giuridica canonica di tali persone e la natura dei beni che esse possiedono: i loro beni sono ecclesiastici, e sono soggetti alle leggi canoniche. Le leggi civili vanno osservate per ragioni prudenziali, ma non sono propriamente esse che regolano l'amministrazione dei beni di tali persone giuridiche¹⁶.

¹⁶ Cf. VERMEERSCH, *Epitome Iuris Canonici*, Tomus II (Ed.

Di fatto le persone giuridiche pubbliche, al di là della discussione che su di esse è ancora in atto, si caratterizzano in modo particolare per la loro connessione con il fine istituzionale proprio della Chiesa (cf. c. 116, §1): cioè il bene comune, e perciò con l'autorità gerarchica, il cui compito è eminentemente pubblico, come è pubblica la giurisdizione di cui gode il potere pubblico per guidare la comunità al suo bene comune¹⁷. Tale particolare nesso è evidenziato dall'iniziativa della stessa autorità nella loro costituzione («ab ecclesiastica auctoritate competenti constituuntur»), come nei fini che esse perseguono («intra fines sibi praestitos») e sul modo di attuarli, in vista cioè del bene comune («intuitu boni publici»), di cui esse partecipano («munus proprium ipsis commissum»), in forza della loro costituzione¹⁸.

Tutto questo viene riassunto nella formula: *agire a nome della Chiesa* («nomine Ecclesiae... munus proprium... expleant»). L'agire «nomine Ecclesiae» di queste persone giuridiche pubbliche può e deve essere inteso in relazione alle persone giuridiche

7^a a P. Creusen accurate recognita), Parisiis/Romae 1954, n. 819, 3.

¹⁷ Cf M.G. MORENO ANTON, *Algunas consideraciones en torno al concepto de bienes eclesiásticos en el C.I.C. de 1983*, in *Revista española de derecho canonico* 44 (1987) 71-92.

¹⁸ Va rilevato che il canone parla di «bonum publicum» e non di «bene comune». Pensiamo che l'espressione «intuitu boni publici» non sia senza significato. In realtà il bene comune deve essere perseguito da tutti; ma il bene comune che spetta alla autorità pubblica della Chiesa, si chiama più correttamente «bonum publicum». Per questa ragione, il fine perseguito dalle persone giuridiche pubbliche e «intuitu boni publici», mentre quello delle persone giuridiche private è ordinato «ad bonum commune» (cf. c. 323, §2).

private, la cui attività rimane nell'ambito della iniziativa privata.

Proprio perché pubbliche, tali persone giuridiche penetrano in una particolare profondità nell'ordinamento canonico. Alcune sono riconosciute tali dallo stesso ordinamento *ipso iure* e appartengono alla stessa costituzione della Chiesa, quali sono per esempio le *diocesi*, le *conferenze episcopali*, i *Concili provinciali*, le *parrocchie*, ecc. oppure, nell'ordine della vita e della santità della Chiesa (cf. LG 44), gli istituti di vita consacrata. Purtroppo tale aspetto non sempre è evidenziato a sufficienza dalla struttura sistematica del codice, dal momento che la trattazione delle persone giuridiche è separata dalla trattazione sulle associazioni, quella sulle associazioni dalla trattazione sugli istituti di vita consacrata e dalla struttura gerarchica della Chiesa¹⁹.

Pure ammettendo un diverso grado di pubblicità, non si può arrivare al punto però di ammettere un salto qualitativo tra le diverse persone giuridiche pubbliche: il concetto di pubblico si realizza sostanzialmente allo stesso modo, a livello giuridico, per tutte le persone giuridiche pubbliche, e consiste essenzialmente nel fatto che attraverso tali persone opera la competente autorità della Chiesa nel perse-

¹⁹ Cf. J.I. ARRIETA, *Il regime associativo nell'iter della sistematica del Codice di diritto canonico*, in *Das konsoziative Element in der Kirche*, Atti del VI congresso internazionale di diritto canonico, München, 14-19 settembre 1987, St. Ottilien 1989, 439-448. La legislazione sulle persone giuridiche e sulle associazioni nella Chiesa può essere adeguatamente compresa solo nel contesto della struttura della Chiesa, sia a livello gerarchico che a livello di vita e di santità, particolarmente in relazione agli istituti di vita consacrata e alle società di vita apostolica.

guimento del fine della Chiesa in modo pubblico. Si comprende così perché solo alla competente autorità ecclesiastica è riservata la costituzione di associazioni pubbliche di fedeli (cf. c. 301, §3) che si propongano la trasmissione della dottrina cristiana a nome della Chiesa o vogliono promuovere il culto pubblico o altri fini, il cui perseguimento per natura sua è riservato alla competente autorità ecclesiastica (cf. c. 301), pur tenendo presente che la stessa autorità ecclesiastica può riservarsi l'erezione di associazioni pubbliche per altri fini che per natura loro non siano ad essa riservati (cf. c. 301, §2). Tali associazioni per natura loro sono pubbliche (cf. c. 301, §3). Agiscono a nome della Chiesa, in quanto ricevono una missione dalla stessa autorità ecclesiastica (cf. c. 313)²⁰.

Di fatto le associazioni pubbliche sono erette dalla pubblica autorità (cf. c. 312, §1) previa approvazione degli statuti (cf. c. 314), agiscono sotto la direzione dell'autorità competente che le ha erette (cf. c. 315), anche per quanto riguarda i beni temporali (cf. c. 319), particolarmente attraverso il rendiconto (cf. c. 319, §2), come pure possono essere soppresse dalla stessa autorità che le ha costituite (cf. c. 320).

Per quanto riguarda i beni temporali, esse sono governate dalle norme canoniche, particolarmente quelle del Libro V sui beni temporali della Chiesa, oltre che dai propri statuti (cf. c. 1257, §1).

²⁰ La clausola «*quatenus requiritur*» significa che alcune persone giuridiche che sono pubbliche in forza dello stesso ordinamento giuridico hanno tale missione dallo stesso ordinamento; le altre in forza del decreto dell'autorità competente: il decreto concede implicitamente tale missione quando erige formalmente la persona giuridica pubblica.

IV. I beni delle persone giuridiche private

I beni delle persone giuridiche private non sono «ecclesiastici», nel senso tecnico e preciso della parola, ma non mancano di una dimensione ecclesiale²¹. Non sono ecclesiastici, perché non rientrano nella definizione del c. 1257, §1, secondo una precisa volontà dello stesso legislatore. Il legislatore d'altra parte non li ha fatti rientrare nella definizione di bene ecclesiastico, proprio perché le persone giuridiche private «*non agunt nomine Ecclesiae*», ossia perché non sono soggetti attraverso i quali l'autorità ecclesiastica persegue i fini istituzionali per il bene comune della stessa Chiesa; ossia perché la loro natura e attività non sono ritenute parti della natura e dell'agire proprio dell'attività gerarchica, sia perché i fini non sono propri della gerarchia sia perché il modo di perseguire i fini, pur appartenendo all'attività dei fedeli, non viene fatta rientrare in modo diretto ed immediato nel bene comune della Chiesa. I beni pertanto di tali persone giuridiche non possono essere detti ecclesiastici come quelli delle persone giuridiche pubbliche proprio perché essenzialmente diversa, da un punto di vista giuridico, è la natura di tali persone e la qualità della loro attività. Conseguentemente il regime che regola i beni di tali persone è quello dei propri statuti, a meno che in qualche caso non è detto espressamente che le norme canoniche valgono anche per loro.

Non mancano di una dimensione ecclesiale, per-

²¹ Cf. A. MARTINEZ BLANCO, *Calificación y regimen de los bienes de la persona jurídica privada en el ordenamiento canonico*, in *Das konsoziative Element in der Kirche* (cf. nt. 19), 571-581; J.M. GONZALEZ DEL VALLE, *Los bienes de las asociaciones canonicas privadas con personalidad juridica*, in *Das konsoziative Element in der kirche* (cf. nt. 19), 563-569.

ché essi perseguono fini ecclesiali, appartengono a soggetti eretti in persona giuridica dalla competente autorità della Chiesa e per questo sono sotto il controllo e la vigilanza della competente autorità ecclesiastica.

In quanto i soggetti in questione sono persone giuridiche sono «subiecta in iure canonico obligatio-num et iurium» (cf. c. 113, §2); in quanto sono persone giuridiche canoniche sono «in finem missioni Ecclesiae congruentem, qui singulorum finem transcendit, ordinatae» (cf. c. 114, §1). I fini di tutte le persone giuridiche della Chiesa sono attinenti «ad opera pietatis, apostolatus vel caritatis sive spiritualis sive temporalia» (cf. c. 114, §3), ossia si tratta di fini rientranti in quelli della Chiesa.

Le persone giuridiche private invece possono ottenere la personalità giuridica solo attraverso un decreto (cf. c. 116, §2); tale decreto tuttavia non può essere dato se non previa approvazione degli statuti (c. 117); spetta agli statuti fissare chi la rappresenta (cf. c. 118); essa poi può estinguersi anche per volontà degli stessi membri (cf. c. 120); come pure dagli statuti è retta la destinazione dei beni in caso di estinzione (cf. c. 123).

Per quanto riguarda le associazioni private, esse possono essere erette in persona giuridica dalla stessa pubblica autorità che può erigere le persone giuridiche pubbliche (cf. c. 321); esse tuttavia non possono ricevere la personalità giuridica senza previa approvazione degli statuti, che però non muta la natura di associazione privata (cf. c. 322, §2). In quanto sono associazioni private esse sono regolate dal principio dell'autonomia (cf. c. 323)²², ossia sono rette dai

²² Cf. R. BACCARI, *L'autonomia privata. Principio genetico*

propri statuti (cf. c. 321). Questo tuttavia non le sottrae alla debita vigilanza dell'autorità ecclesiastica competente e al suo governo (cf. c. 323, §1). La stessa autorità ecclesiastica, fatto salvo il principio dell'autonomia, ha il compito di vigilare e curare perché non vi sia una dispersione di energie e perché l'attività apostolica sia ordinata al bene comune (cf. c. 323, §2)²³.

Quanto ai beni temporali il c. 325, §1 stabilisce che essa può liberamente possedere i beni, in quanto il c. 1255, ne riconosce la capacità ai beni, e li amministra liberamente secondo gli statuti: l'autorità ecclesiastica competente tuttavia ha il diritto di vigilare perché i beni siano usati per i fini ai quali devono essere destinati. In modo particolare devono sottostare alle prescrizioni del c. 1301, per quanto riguarda la competenza dell'ordinario del luogo, per ciò che attiene l'amministrazione e l'erogazione dei beni, che sono stati donati o lasciati in favore delle cause pie (cf. c. 325, §2). L'autorità ecclesiastica non può pertanto disporre dei beni, proprio perché non sono beni ecclesiastici, attraverso cui opera la gerarchia,

delle associazioni nel Diritto Canonico, in *Das konsoziative Element in der Kirche* (cf. nt. 19), 459-468.

²³ Va rilevato questo accenno al bene comune, quando si parla delle associazioni private che propriamente non operano «intuitu boni publici nomine Ecclesiae». Ma anche quando si opera a nome proprio si opera per il bene comune, in quanto il perseguimento del bene comune è frutto dell'attività di tutti i membri della comunità; il bene comune perseguito dall'autorità pubblica ha la particolare connotazione di «bene pubblico». In questa prospettiva si inserisce anche la prescrizione del c. 223, §1 a proposito dell'esercizio dei diritti dei singoli fedeli: i fedeli sia singolarmente che associatamente devono operare sempre tenendo bene in vista il bene comune e i diritti degli altri.

ma beni di privati per fini ecclesiali: sottostanno all'autorità della Chiesa non in quanto beni, ma in quanto destinati ai fini ecclesiali.

L'associazione privata si estingue a norma degli statuti, ma può essere soppressa anche dalla pubblica autorità, se la sua attività risulti di grave danno alla dottrina o alla disciplina ecclesiastica, o è di scandalo ai fedeli (cf. c. 326, §1). La destinazione dei beni è stabilita dagli statuti (cf. 326, §2).

V. I beni delle associazioni private

Ma anche le associazioni private possono avere dei beni con finalità ecclesiali, anche se non sono erette in persona giuridica. Di fatto il c. 215 riconosce ai fedeli il diritto di costituire liberamente e di dirigere associazioni «ad fines caritatis vel pietatis, aut ad vocationem christianam in mundo fovendam». Il c. 298, §1 riconosce associazioni distinte dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica, mediante le quali i fedeli «communi opera contendunt ad perfectiorem vitam fovendam, aut ad cultum publicum vel doctrinam christianam promovendam, aut ad alia apostolatus opera, scilicet ad evangelizationem incepta, ad pietatis vel caritatis opera exercenda et ad ordinem temporalem christiano spiritu animandum».

Il c. 299, §1 precisa che fedeli possono costituire associazioni per perseguire i fini di cui al c. 298, sia pure sotto la vigilanza dell'autorità ecclesiastica. Tali associazioni in quanto sono costituite «*privata inter se conventione inita*», anche se vengono lodate o raccomandate rimangono, private (cf. c. 299, §2). Tali associazioni private, che non abbiano ricevuto il decreto di erezione in persona giuridica, in quanto tale non sono soggetti di diritti e di obblighi. I fedeli

tuttavia che ne sono membri «*coniunctim obligationum contrahere atque uti condomini et compossessiones iura et bona acquirere et possidere possunt; quae iura et obligationes per mandatarium seu procuratorem exercere valent*» (c. 310). I loro beni propriamente non sono ecclesiastici, ma in quanto sono al servizio della finalità delle associazioni perseguono fini ecclesiali, ed hanno pertanto una qualche dimensione ecclesiale. A tali beni si può e si deve applicare quanto prescrive il c. 325, che cioè vanno amministrati a norma di statuti e la autorità ecclesiastica deve vigilare perché essi siano destinati effettivamente per i loro fini; in modo particolare sottostanno alla vigilanza dell'ordinario i beni che tali associazioni avessero ricevuto in favore di cause pie. Ugualmente si dica del c. 326.

VI. I beni finalizzati a fini ecclesiali senza relazione al soggetto di dominio

La Chiesa esercita la sua competenza, *ratione finis*, anche su beni che hanno come soggetto di dominio persone fisiche.

Si tratta anzitutto dei beni che sono stati elargiti in favore delle cause pie: si tratta infatti di beni dati in favore di un fine religioso soprannaturale, cioè di un fine ecclesiale. Proprio in ragione di tale finalità propria ed esclusiva della Chiesa, l'autorità ecclesiastica rivendica la sua competenza. Così la Chiesa regola in proposito la capacità di disporre in favore della Chiesa in genere (cf. c. 1259) e della capacità di disporre in favore delle cause pie (cf. c. 1299). Ora si sa che le elargizioni in favore delle cause pie possono avere come soggetto di dominio anche persone fisiche: la autorità ecclesiastica non ha competenza sui

beni in quanto tali, perché non sono ecclesiastici, ma in quanto alla finalità alla quale essi sono destinati. In tale prospettiva si deve comprendere tutta la legislazione della Chiesa sulle cause pie; in particolare anche sulle offerte per le intenzioni di Sante Messe. In questa prospettiva si dovrebbero leggere anche le disposizioni della Chiesa circa i beni che hanno finalità ecclesiale. In tutte queste disposizioni risulta che la competenza della Chiesa sui beni si giustifica in forza dei fini degli stessi beni. Non si tratta propriamente di beni ecclesiastici, ma è innegabile che essi hanno una profonda dimensione ecclesiale. Ma mentre sui beni *ecclesiastici* la gerarchia dispone degli stessi beni, in quanto si tratta di fini perseguiti dalla stessa gerarchia, sia per la natura stessa dei fini sia per il modo di perseguire fini per sé comuni a tutti i fedeli, in ordine al bene comune della Chiesa, sugli altri beni la competente autorità della Chiesa ha una funzione di controllo e di vigilanza indiretto in quanto è garante del perseguimento degli stessi fini.

VII. Osservazioni, riflessioni e conclusioni

Raccogliendo in sintesi quanto esposto in questo cammino appena abbozzato, possiamo dire quanto segue:

1. I fini e i beni

I fini propri della Chiesa sono la chiave di volta per l'intelligenza della legislazione della Chiesa sui beni temporali²⁴.

²⁴ Sono sempre attuali le parole di Paolo VI: «La necessità dei mezzi economici e materiali, con le conseguenze ch'essa

I fini fondano il diritto della Chiesa ai beni temporali: in quanto essa ha bisogno di beni temporali per raggiungere i suoi fini, essa ha il diritto nativo ai beni. I fini fondano anche la competenza della Chiesa sui beni destinati all'adempimento della sua missione: in quanto i fini sono propri della Chiesa e quindi di sua esclusiva competenza, la Chiesa ha un potere sui beni che sono finalizzati al perseguimento dei propri fini.

I fini ecclesiali tuttavia, pur avendo una loro unità nella missione globale della Chiesa e nella *salus animarum*, non hanno tutti la stessa natura, non appartengono tutti allo stesso modo a tutti i fedeli e non si perseguono tutti allo stesso modo. La spiegazione di tali affermazioni ci porta necessariamente alla natura stessa della Chiesa e della sua missione.

2. La costituzione della Chiesa

La Chiesa di Cristo è la *communio o congregatio fidelium*, gerarchicamente organizzata, «un popolo che deriva la sua unità dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo» (LG 4), «il sacramento, ossia il segno e lo strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano» (LG 1), il corpo di Cristo, del quale Cristo stesso è il capo, e lo Spirito Santo, il principio vitale, cioè l'anima (LG 7), il popolo di Dio, gerarchicamente organizzato, sotto la guida dei Pastori, con a capo il Papa. È costituita e

comporta, di cercarli, di richiederli, di amministrarli, non soverchi mai il concetto dei fini, a cui essi devono servire e di cui deve sentire il freno del limite, la generosità dell'impiego, la spiritualità del significato» (*Osservatore Romano*, 25 giugno 1970).

organizzata come società in questo mondo sotto la guida del Sommo Pontefice e dei Vescovi in comunione con lui (cf. c. 204, §2). In essa tutti i fedeli in forza del battesimo sono costituiti in popolo di Dio, nel quale ciascuno partecipa, a modo suo, alla triplice dignità di Cristo ed è reso partecipe della missione della stessa Chiesa (cf. c. 204, §1). Per questo tutti i fedeli sono uguali e godono di pari dignità nella loro azione di edificazione della Chiesa di Cristo, secondo il modo proprio di ciascuno (cf. c. 208).

Ma non per questo tutti nella Chiesa sono chiamati a svolgere la stessa funzione. In particolare il Signore ha voluto nella sua Chiesa una struttura gerarchica basata sul sacramento dell'ordine sacro (cf. c. 207, §1), con il triplice potere di ordine, giurisdizione e magistero (cf. c. 1008). La funzione della gerarchia si esplica principalmente nell'ordine della istituzione, della organizzazione, del governo, dell'unità e del perseguimento del bene comune della stessa comunità ecclesiale. La gerarchia ha particolarmente la funzione di custode della fede, del discernimento dell'autenticità dei carismi. All'interno dello status giuridico comune a tutti i fedeli, cioè quello di *christifidelis*, si distinguono così diversi stati giuridici proprio in relazione alla funzione che i fedeli sono chiamati a svolgere all'interno della comunità ecclesiale²⁵.

Così all'interno della Chiesa vi sono certi fini che spettano esclusivamente o principalmente ad alcuni suoi membri, ed alcuni ad altri. Gli stessi fini poi possono essere perseguiti in modo diverso, o singolar-

²⁵ Cf. V. DE PAOLIS, *Stati di vita delle persone nella Chiesa, secondo il Codice*, in *Episcopato, Presbiterato, Diaconato* (a cura di E. Cappellini), Cinisello Balsamo (MI) 1988, 75-143.

mente o in modo associato, come singolo fedele o come pastore responsabile della comunità ecclesiastica. Tutto questo non può non avere ripercussioni anche all'interno dei beni temporali, proprio in quanto questi sono al servizio dei fini ecclesiali. Pur essendo sempre al servizio dei fini, non è e non può essere giuridicamente irrilevante il fatto che tali fini sono perseguiti ufficialmente dai pastori della Chiesa, o direttamente e immediatamente, o indirettamente e mediatamente, o dall'attività dei singoli fedeli, sia singolarmente che in forma associata, che tali beni abbiano come soggetto di dominio persone giuridiche pubbliche o private, o associazioni non erette in persona giuridica o persone fisiche. Siccome è diverso il rapporto tra i soggetti all'interno della Chiesa, secondo il loro ruolo e secondo il modo di procedere, singolarmente o associato, si capisce allora come anche i beni temporali, che pure sono sempre al servizio dei fini ecclesiali, rivestano una diversa configurazione giuridica a seconda che appartengono alle persone giuridiche pubbliche o private, o alle associazioni dei fedeli o ai singoli fedeli.

La maggiore rilevanza è data in modo particolare ai beni che sono adibiti per i fini perseguiti dalla stessa gerarchia, o direttamente o attraverso le persone giuridiche pubbliche; si comprende allora come siano in modo particolare sotto il controllo della stessa gerarchia attraverso una legislazione apposita. Tali beni sono detti ecclesiastici in modo antonomastico, in quanto perseguono fini pubblici da parte di organismi che operano a nome della gerarchia in vista del bene comune.

Le altre persone invece, siano esse giuridiche o fisiche, in quanto perseguono fini ecclesiali, sono evidentemente sotto il controllo dell'autorità ecclesia-

stica; anch'esse in qualche modo rappresentano la Chiesa, in forza del battesimo e della loro appartenenza ad essa. Ma in quanto non operano in nome e per conto della autorità ecclesiastica e, né direttamente e immediatamente, sono associati alla sua azione, in forza di una missione canonica, non si può dire che rappresentino la Chiesa allo stesso modo della gerarchia e delle persone giuridiche pubbliche, ma si limitano a rappresentare la Chiesa semplicemente in quanto cristiani battezzati, senza una particolare rilevanza giuridica. In questa prospettiva i loro beni non si possono dire ecclesiastici²⁶.

In questa dimensione giuridica l'aggettivo «ecclesiastico» per qualificare determinati beni è tecnico, preciso, specifico e univoco: può essere applicato solo ad una determinata categoria di beni, non tanto in relazione ai fini, che sono comuni per ipotesi a tutti i beni destinati ai fini ecclesiali, ma in ragione dei soggetti di dominio degli stessi beni e quindi dei beni stessi, che, essendo di proprietà delle persone giuridiche pubbliche, sono istituzionalmente sotto la competenza della gerarchia per il perseguimento, in modo pubblico, istituzionale di certi fini. Si tratta di soggetti che per la loro stessa qualifica assumono un particolare ruolo all'interno della vita ecclesiale, in quanto

²⁶ Si tratta di un fenomeno che capita spesso nella realtà umana ed anche nella Chiesa: un concetto che in qualche modo è comune a tutti si finisce per applicare in modo antonomastico ad una categoria particolare che lo realizza in modo particolare ed eminente. Si pensi alla parola «religioso»: essa riguarda semplicemente ogni uomo, perché ogni uomo è creatura di Dio ed ha dei doveri di pietà verso Dio. Con l'andare del tempo tale parola è stata riservata in modo antonomastico ad una categoria che della virtù della religiosa fa la professione della propria vita nella pratica dei consigli evangelici in un istituto eretto allo scopo.

sono assunti nella partecipazione, per missione canonica, alla funzione della stessa gerarchia: si tratta di persone giuridiche pubbliche. Siccome tale qualifica può essere applicata solo a determinati e specifici soggetti, così la nozione tecnica di bene ecclesiastico può valere soltanto per loro. Per gli altri beni non si nega la valenza ecclesiale, ma viene ricondotta entro limiti più modesti e quindi ha anche minore rilevanza giuridica, in relazione alla dimensione gerarchica.

3. *La distinzione tra pubblico e privato*

Particolare importanza nel discorso sui beni temporali ha la distinzione tra pubblico e privato nella Chiesa. Si sa come tale distinzione, già problematica negli ordinamenti civili, è stata oggetto di forte e accesa contestazione nell'ordinamento canonico. In proposito va detto che si tratta di una categoria giuridica che va presa e compresa per quello che essa vuole dire, particolarmente nell'ordinamento canonico. Al di là della questione se possa esistere nella Chiesa una sfera privata di azione, il problema è di sapere se non sia opportuno e, dentro certi limiti, necessario trovare una categoria che esprima la diversa rilevanza dei ruoli e delle attività dei fedeli nella vita ecclesiale, nella loro funzione e nella loro attività. Se tale diversità esiste, è necessario trovare anche il modo di esprimerla a livello giuridico. La distinzione tra pubblico e privato può essere uno di questi modi, pur sapendo che la realtà è molto più complessa²⁷.

²⁷ Cf. A.M. PUNZI NICOLÒ, *Il regime patrimoniale delle associazioni tra ecclesiasticità e non ecclesiasticità dei beni*, in *Das konsoziative Element in der Kirche* (cf. nt. 19), 583-594.

Proprio per questo decisivo è il giudizio dell'autorità competente che decide a quali entità vada attribuita la qualifica di persona giuridica pubblica o meno, e quindi quando e in quali casi associare con la missione canonica determinate entità alla partecipazione della sua attività²⁸.

VELASIO DE PAOLIS, C.S.

²⁸ Cf. P.A. BONNET, «Privato» e «pubblico» nell'identità delle associazioni dei fedeli disciplinate dal diritto ecclesiale, in *Das konsoziative Element in der Kirche* (cf. nt. 19), 525-546.